



COMUNICATO UFFICIALE N.355/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nelle riunioni tenutesi on-line il 14 ed il 27 Maggio 2021 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

RIUNIONE DEL 14 MAGGIO 2021

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Avv.Vincenzo STELLA – Vice Presidente;

Dott.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LICALZI;Dott.Paolo MAGRELLI;Componenti

Sig.Enrico CIUFFA- Segretario

RIUNIONE DEL 27 MAGGIO 2021

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Avv.Vincenzo STELLA – Vice Presidente;

Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Roberta LICALZI;Dott.Paolo MAGRELLI;Dott.Ermanno MAROTA;Componenti

Sig.Enrico CIUFFA -Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Nicola LANZOLLA/S.S.D.FIDELIS ANDRIA 2018 S.r.l.

Con ricorso notificato il 9/02/2021 Nicola LANZOLLA esprimeva di aver concluso, per la stagione sportiva 2019/2020, con la S.S.D. FIDELIS ANDRIA 2018 s.r.l. un accordo economico che prevedeva un compenso lordo dell'importo complessivo annuo di €. 16.493,51 con decorrenza dal 18/12/2019.

Precisava che a causa dei noti eventi di emergenza sanitaria connessi all'infezione pandemica "Covid-19 Sars", il campionato era stato sospeso dal 10/3/2020, sottolineando che il ricorrente aveva continuato a svolgere regolarmente la propria attività sportiva, anche con allenamenti individuali.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Dato atto di aver percepito acconti per complessivi €. 5.000,00, concludeva chiedendo, in principalità, il riconoscimento del proprio residuo credito, quantificato in €. 11.493,51 o, in subordine, nella minor somma di €. 8.194,80 in applicazione del "Protocollo d'Intesa" raggiunto tra A.I.C. e L.N.D., detratta l'indennità governativa di €. 600,00 e, quindi di €. 7.594,80.

La società, ritualmente costituitasi, contestava la pretesa del ricorrente deducendo, in primo luogo, l'infondatezza della domanda sul rilievo dell'impossibilità di svolgimento della prestazione ai sensi dell'art. 1256 c.c, qualificando la pandemia quale causa di forza maggiore idonea a far venir meno l'obbligazione assunta in contratto e sottolineando la non vincolatività del "Protocollo d'Intesa" concluso tra la L.N.D. e l'A.I.C.

Rilevava, poi, che al calciatore era stata corrisposta l'indennità governativa, da intendersi sostitutiva del compenso convenzionalmente pattuito, sottolineando che non sussisteva alcuna prova dello svolgimento dell'attività sportiva da parte del tesserato e contestando, infine, la quantificazione della pretesa creditoria azionata dal ricorrente. concludendo per il rigetto del ricorso.

L'esponente depositava ulteriore memoria illustrativa e, all'esito dell'odierna discussione, il reclamo era riservato in decisione.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa.

Ritiene la Commissione che non sussistono motivi per discostarsi dal proprio orientamento già espresso in numerose decisioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per decidere secondo equità le vertenze in cui vengono dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, sulla cui esecuzione abbia inciso l'emergenza pandemica da COVID-19, confermando la regola equitativa ripotata nel Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020.

Ne consegue, pertanto, che, in conformità al principio sancito dall'art. 3 del Protocollo sopra citato secondo cui *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo"*, deve riconoscersi al calciatore un importo nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, dedotto quanto eventualmente già percepito dal tesserato a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Tenuto conto, quindi, dell'importo pattuito nell'accordo economico, pari ad €. 16.493,51 e considerate le somme versate dalla società per complessivi €. 5.000,00, nonché l'indennità governativa di €. 500,00, il credito accertato a favore del ricorrente è determinato in €. 7.594,80.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. accerta, per le causali di cui in motivazione, che il Sig. Nicola LANZOLLA è creditore dell'importo di €. 7.594,80 nei confronti della S.S.D. FIDELIS ANDRIA 2018 s.r.l.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente dal calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente

datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Thomas BONARDI/F.C.FORLI' S.r.l.

Con ricorso notificato il 21/02/2021 Thomas BONARDI esponeva di aver concluso, per la stagione sportiva 2019/2020, con la F.C. FORLI' S.r.l. un accordo economico che prevedeva un compenso lordo dell'importo complessivo annuo di €. 18.000,00 con decorrenza dal 22/07/2019.

Precisava che a causa dei noti eventi di emergenza sanitaria connessi all'infezione pandemica "Covid-19 Sars", il campionato era stato sospeso dal 10/3/2020, sottolineando che il ricorrente aveva continuato a svolgere regolarmente la propria attività sportiva, anche con allenamenti individuali.

Dato atto di aver percepito acconti per complessivi €. 12.600,00, concludeva chiedendo, in principalità, il riconoscimento del proprio residuo credito, quantificato in €. 5.400,00 o, in subordine, nella minor somma di €. 1.800,00 in applicazione del "Protocollo d'Intesa" raggiunto tra A.I.C. e L.N.D., detratta l'indennità governativa di €. 600,00 e, quindi di €. 1.200,00.

La società, ritualmente costituitasi, contestava integralmente la pretesa del ricorrente deducendo di aver versato al tesserato la somma complessiva di €. 21.000,00 come risultava dalla documentazione allegata - cfr. attestazioni dei bonifici effettuati - e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

L'esponente depositava ulteriori memorie illustrative e, all'esito dell'odierna discussione, il reclamo era riservato in decisione.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa.

Deve, innanzitutto, osservarsi che la fonte delle obbligazioni assunte dalle parti trovano origine e fondamento nell'accordo tra le stesse stipulato ai sensi dell'art.94 delle N.O.I.F., - accordo dedotto e richiamato nel ricorso introduttivo dall'esponente stesso - alla stregua del quale e secondo quanto rileva in questa sede, aveva assunto l'obbligo di pagamento dell'importo annuo complessivo lordo di €. 18.000,00, evidenziandosi che alcuna altra previsione di compenso risulta pattuita nell'accordo convenzionale in oggetto.

A tale stregua appare del tutto insussistente, difettandone ogni causa giustificativa, la pretesa creditoria azionata dal ricorrente di richiedere ulteriori somme rispetto a quella espressamente pattuita nell'accordo economico.

Né alcuna valenza di "riconoscimento" può attribuirsi ai versamenti effettuati dalla società di somme eccedenti l'importo mensile di €. 1.800,00 in difetto di ogni fonte pattizia della relativa obbligazione, non potendosi, all'evidenza, riconoscere un'obbligazione mai venuta ad esistenza.

Deve, pertanto, concludersi rigettando il ricorso proposto da Thomas BONARDI.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. rigetta, per le causali di cui in motivazione, il ricorso presentato dal Sig. Thomas BONARDI nei confronti della Società F.C.FORLI' S.r.l.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3) RICORSO DELLA CALCIATRICE Aurora CROCE/A.S.D.APRILIA RACING FEMMINILE

La Commissione Accordi Economici:

- letto il ricorso della calciatrice Aurora CROCE, regolarmente trasmesso alla Società A.S.D.APRILIA RACING FEMMINILE con raccomandata a/r recapitata in data 17/03/2021 come da avviso di ricevimento in atti;
- letta la memoria del 14/04/2021 con cui la Società si è tempestivamente costituita in giudizio, come da ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. in pari data;
- letta la memoria della calciatrice del 19/05/2021, trasmessa alla Società via p.e.c. in data 20/05/2021 come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- considerato che la *ratio* della regola equitativa ripotata nel Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, fatta propria da questa Commissione secondo l'orientamento consolidato, è quella di contemperare gli opposti interessi dell'atleta e della società con riferimento all'intero periodo di durata dell'accordo economico che comprenda anche il periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, in cui l'attività agonistica è stata sospesa a causa dell'emergenza da COVID-19 e il sinallagma convenzionale ne è risultato quindi oggettivamente alterato;
- rilevato che la ricorrente ha domandato il pagamento di un importo a saldo (Euro 510,00) derivante dal prodotto tra il compenso di Euro 30,00 a punto pattuito nell'accordo economico a titolo di premio e i 38 punti pacificamente conseguiti dalla Società alla data del 10/03/2020 (giorno di interruzione delle gare) tra campionato e Coppa Italia, detratto l'acconto corrisposto di Euro 630,00 e che, dunque, la domanda stessa attiene a prestazioni sportive effettivamente svolte dalla calciatrice prima della sospensione delle competizioni;
- ritenute, pertanto, insussistenti nella specie le esigenze di contemperamento degli opposti interessi a cui risponde la regola di equità sopra richiamata, non attenendo la domanda della ricorrente a compensi riferiti al periodo emergenziale di sospensione delle prestazioni sportive;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuta dalla Società A.S.D.APRILIA RACING FEMMINILE alla Sig.ra Aurora CROCE la somma di Euro 510,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DELLA CALCIATRICE Giulia CAMPANELLI/A.S.D.APRILIA RACING FEMMINILE

La Commissione Accordi Economici:

- letto il ricorso della calciatrice Giulia CAMPANELLI, regolarmente trasmesso alla Società A.S.D. APRILIA RACING FEMMINILE con raccomandata a/r recapitata in data 17/03/2021 come da avviso di ricevimento in atti;
- letta la memoria del 14/04/2021 con cui la Società si è tempestivamente costituita in giudizio, come da ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. in pari data;
- letta la memoria della calciatrice del 19/05/2021, trasmessa alla Società via p.e.c. in data 20/05/2021 come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- considerato che la *ratio* della regola equitativa ripotata nel Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, fatta propria da questa Commissione secondo l'orientamento consolidato, è quella di contemperare gli opposti interessi dell'atleta e della società con riferimento all'intero periodo di durata dell'accordo economico che comprenda anche il periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, in cui l'attività agonistica è stata sospesa a causa dell'emergenza da COVID-19 e il sinallagma convenzionale ne è risultato quindi oggettivamente alterato;
- rilevato che la ricorrente ha domandato il pagamento di un importo a saldo (Euro 510,00) derivante dal prodotto tra il compenso di Euro 30,00 a punto pattuito nell'accordo economico a titolo di premio e i 38 punti pacificamente conseguiti dalla Società tra campionato e Coppa Italia fino alla data di interruzione delle gare competitive, detratto l'acconto corrisposto di Euro 630,00 e che, dunque, la domanda stessa attiene a prestazioni sportive effettivamente svolte dalla calciatrice prima della sospensione delle competizioni;
- ritenute, pertanto, insussistenti nella specie le esigenze di contemperamento degli opposti interessi a cui risponde la regola di equità sopra richiamata, non attenendo la domanda della ricorrente a compensi riferiti al periodo emergenziale di sospensione delle prestazioni sportive;
- ritenuto che l'eccezione di inadempimento sollevata dalla società debitrice non possa essere accolta, stante l'assenza di qualunque contestazione scritta relativa alla presunta interruzione dell'attività sportiva da parte della calciatrice a far data dal 19.01.2021;
- ritenuto, al contrario, che la calciatrice abbia offerto documentazione idonea a ritenere provato l'avvenuto svolgimento della prestazione, avendo ella prodotto copia dei comunicati pubblicati *on line* dalla società resistente e dai quali si evince l'avvenuta convocazione della stessa agli incontri sportivi successivi alla data del 19.01.2021, indicata nelle memorie della società quale momento in cui la reclamante avrebbe, in tesi, interrotto ogni prestazione nei confronti dell'avente titolo

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuta dalla Società A.S.D.APRILIA RACING FEMMINILE alla Sig.ra Giulia CAMPANELLI, la somma di Euro 510,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente

datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DELLA CALCIATRICE Francesca Romana GUIDOBALDI/A.S.D.APRILIA RACING FEMMINILE

La Commissione Accordi Economici:

- letto il ricorso della calciatrice Francesca Romana GUIDOBALDI/A.S.D.APRILIA RACING FEMMINILE , regolarmente trasmesso alla Società con raccomandata a/r recapitata in data 17/03/2021 come da avviso di ricevimento in atti;
- letta la memoria del 14/04/2021 con cui la Società si è tempestivamente costituita in giudizio, come da ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. in pari data;
- letta la memoria della calciatrice del 19/05/2021, trasmessa alla Società via p.e.c. in data 20/05/2021 come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- considerato che la *ratio* della regola equitativa ripotata nel Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, fatta propria da questa Commissione secondo l'orientamento consolidato, è quella di contemperare gli opposti interessi dell'atleta e della società con riferimento all'intero periodo di durata dell'accordo economico che comprenda anche il periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, in cui l'attività agonistica è stata sospesa a causa dell'emergenza da COVID-19 e il sinallagma convenzionale ne è risultato quindi oggettivamente alterato;
- rilevato che la ricorrente ha domandato il pagamento di un importo a saldo (Euro 560,00) derivante dal prodotto tra il compenso di Euro 30,00 a punto pattuito nell'accordo economico a titolo di premio e i 38 punti pacificamente conseguiti dalla Società tra campionato e Coppa Italia alla data del 10/03/2020, detratto l'acconto corrisposto di Euro 580,00 e che, dunque, la domanda stessa attiene a prestazioni sportive effettivamente svolte dalla calciatrice prima della sospensione delle competizioni;
- ritenute, pertanto, insussistenti nella specie le esigenze di contemperamento degli opposti interessi a cui risponde la regola di equità sopra richiamata, non attenendo la domanda della ricorrente a compensi riferiti al periodo emergenziale di sospensione delle prestazioni sportive;
- ritenuto che l'eccezione di inadempimento sollevata dalla società debitrice non possa essere accolta, stante l'assenza di qualunque contestazione scritta relativa alla presunta interruzione dell'attività sportiva da parte della calciatrice a far data dal 19.01.2021;
- ritenuto, al contrario, che la calciatrice abbia offerto documentazione idonea a ritenere provato l'avvenuto svolgimento della prestazione, avendo ella prodotto copia dei comunicati pubblicati *on line* dalla società resistente e dai quali si evince l'avvenuta convocazione della stessa agli incontri sportivi successivi alla data del 19.01.2021, indicata nelle memorie della società quale momento in cui la reclamante avrebbe, in tesi, interrotto ogni prestazione nei confronti dell'avente titolo;
-

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la LND, dichiara dovuta dalla Società A.S.D.APRILIA RACING FEMMINILE alla Sig.ra Francesca Romana GUIDOBALDI la somma di Euro 560,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio FATATI/SSD ARL LATINA CALCIO 1932

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Alessio FATATI, regolarmente trasmesso alla S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 in data 2/04/2021;

ritenuto che la S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 non si è costituita in giudizio nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.

Tutti i documenti che componevano il reclamo sono stati regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell'udienza del 27/05/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite si è presentato solo il calciatore rappresentato dall'Avv. Mattia Zampieri.

Letti i passi salienti del ricorso, la commissione In considerazione della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti; ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto temperamento degli interessi delle parti in causa; valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo"*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

considerato che, nella prima domanda proposta dal reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma intera a saldo di Euro 6.100,00 – data la somma di Euro 6.100,00 già versata dalla società ed Euro 600,00 percepiti come indennità, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è pari ad € 3.060,00;

ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata in quanto l'art. 3 del Protocollo comprendi i compensi

maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 non facendo distinzione con il periodo di sottoscrizione dell'accordo economico;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D dichiara dovuto dalla S.S.D. A.R.L. LATINA CALCIO 1932 al Sig. Alessio FATATI la somma di Euro 3.060,00 per le causali indicate in narrativa. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente dal calciatore) tramite mail all'indirizzo: ln.d.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Marco GAETA/S.S.D. A.R.L. LATINA CALCIO 1932

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Marco GAETA, regolarmente trasmesso alla S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 in data 2/04/2021;

ritenuto che la S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 non si è costituita in giudizio nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.

Tutti i documenti che componevano il reclamo sono stati regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell'udienza del 27/05/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite si è presentato solo il calciatore rappresentato dall'Avv. Mattia Zampieri.

Letti i passi salienti del ricorso, la commissione In considerazione della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti; ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto temperamento degli interessi delle parti in causa; valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a

titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
considerato che, nella prima domanda proposta dal reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma intera a saldo di Euro 5.000,00 – data la somma di Euro 7.000,00 già versata dalla società ed Euro 600,00 percepiti come indennità, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è pari ad € 2.000,00;
ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata in quanto l'art. 3 del Protocollo comprendi i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 non facendo distinzione con il periodo di sottoscrizione dell'accordo economico;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 al Sig. Marco GAETA la somma di Euro 2.000,00 per le causali indicate in narrativa.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente dal calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro RANELLUCCI/S.S.D. A.R.L. LATINA CALCIO 1932

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Alessandro RANELLUCCI, regolarmente trasmesso alla S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 in data 22/03/2021;

ritenuto che la S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 non si è costituita in giudizio nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.

Tutti i documenti che componevano il reclamo sono stati regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell'udienza del 27/05/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite si è presentato solo il calciatore rappresentato dall'Avv. Nicola Paolini, la Società non costituita non si è presentata. Letti i passi salienti del ricorso, la commissione In considerazione della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti; ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto temperamento degli interessi delle parti in causa; valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui:
“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico,

detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

considerato che, nella domanda proposta dal reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma di € 600,00 – data la somma di Euro 8.400,00 già versata dalla società ed Euro 600,00 percepiti come indennità, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto;

ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata in quanto l'art. 3 del Protocollo comprendi i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 non facendo distinzione con il periodo di sottoscrizione dell'accordo economico;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 al Sig. Alessandro RANELLUCCI la somma di Euro 600,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente dal calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnl.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Evangelista CUNZI/S.S.D. A.R.L.LATINA CALCIO 1932

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Evangelista CUNZI, regolarmente trasmesso alla S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 in data 22/03/2021;

ritenuto che la S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 non si è costituita in giudizio nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.

Tutti i documenti che componevano il reclamo sono stati regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell'udienza del 27/05/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite si è presentato solo il calciatore rappresentato dall'Avv.Nicola Paolini, la Società non costituita non si è presentata. Letti i passi salienti del ricorso, la commissione In considerazione della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti; ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa; valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra

la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo"*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

considerato che, nella domanda proposta dal reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma di € 1.150,00 – data la somma di Euro 12.250,00 già versata dalla società ed Euro 600,00 percepiti come indennità, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto;

ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata in quanto l'art. 3 del Protocollo comprendi i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 non facendo distinzione con il periodo di sottoscrizione dell'accordo economico;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 al Sig. Evangelista CUNZI la somma di Euro 1.150,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente dal calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Angelo Giacomo DEMARTIS/ASD TORRES

Con reclamo notificato in data 28/12/2020 il sig. Angelo Giacomo DE MARTIS si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società ASD TORRES, un accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 24.517.64.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società al pagamento in suo favore della somma di € 9.817,64 (in via principale) o € 4.914,11 (in via subordinata) a seguito applicazione protocollo d'intesa LND/AIC.

In data 8/06/2021, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC, una dichiarazione di rinuncia agli atti, per avvenuta transazione del ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 14 Giugno 2021

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibilia